

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Cassazione Civile, sez. VI, Ordinanza n. 5598 depositata il 06/03/2017

Presidente: Dott. Massimo Dogliotti – Relatore Dott. M. Rosa Di Virgilio

La Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno il quale, erroneamente, aveva ritenuto che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso.

“Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso; e ancora ha errato il detto giudice nel ritenere che, non contestando la quantificazione degli interessi moratori come operata dalla banca, l’opposta avrebbe sostanzialmente rinunciato all’eccezione di nullità della clausola relativa ai detti interessi.”

AVV. ALESSIO ORSINI

55 98 / 17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. ROSA MARLA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

FALLIMENTO

Ca. 04/12/2016 - CC.

R.G.N. 28067/2015

Ca. 5598
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28067-2015 proposto da:

GIELLE.A - C

U. + C. I.

procura in calce al ricorso;

, che la rappresenta e difende giusta

- ricorrente -

contro

NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA, in persona del suo
Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato

giusta procura speciale alle liti in atti;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza n. 12060/2015 del TRIBUNALE di ASCOLI
PICENO del 4/10/2015, depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO;

udito l'Avvocato Giuseppe Vona difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti e chiede l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato Paolo Serra difensore della controricorrente che si
riporta agli scritti.

AVV. ALESSIO ORSINI

In fatto ed in diritto

1. - Gi.elle.a. Giovani Lavoratori Associati soc.coop., in liquidazione coatta amministrativa, impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno depositato il 21.10.2015, che ha accolto l'opposizione allo stato passivo della procedura, promossa dalla Banca delle Marche s.p.a. - poi Nuova Banca delle Marche s.p.a. -, relativamente ad un credito nascente da due mutui ipotecari stipulati dalla cooperativa ancora *in bonis*.

Nuova Banca delle Marche s.p.a. ha depositato controricorso.

Comunicata alle parti la relazione del consigliere designato, ex art. 380-bis c.p.c., la controricorrente ha depositato memoria.

2. - Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli art. 115, comma primo, c.p.c., poiché il tribunale, eccepita dall'opposta la nullità degli interessi moratori pattuiti per superamento del tasso soglia ex lege n. 108 del 1996, non ha ritenuto ammessa siffatta circostanza, pure in mancanza di specifica contestazione da parte della banca.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 1, comma quarto, legge n. 108 del 1996, dell'art. 1, comma 1, d.l. 29.12.2000, n. 394, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2001, n. 24, nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., avendo il giudice di merito omissso di valutare il superamento del tasso soglia in

riferimento agli interessi moratori pattuiti al momento della stipula dei due contratti di mutuo.

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il tribunale errato nel ritenere rinunciata l'eccezione di nullità degli interessi moratori applicati, solo in considerazione dell'intervenuta acquiescenza alla quantificazione degli interessi proposta dalla banca, da parte del difensore della procedura nel corso del giudizio.

3. - Il primo motivo è infondato.

È vero infatti che il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore (Cass. 3 maggio 2016, n. 8647), ma nella vicenda in esame risulta dagli atti che, a seguito del deposito della comparsa di risposta da parte della difesa della società in liquidazione coatta amministrativa, nel termine accordato dal tribunale per il deposito di una memoria illustrativa, la Banca delle Marche s.p.a. contestò espressamente e compiutamente l'eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi moratori per violazione della soglia usuraria.

4. - Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono manifestamente fondati.

Invero, è pacifico che in comparsa di risposta la difesa della procedura eccepì il superamento del tasso soglia ex lege n. 108 del 1996, in relazione agli interessi moratori pattuiti

per entrambi i mutui oggetto della domanda di insinuazione al passivo.

Orbene, è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).

Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso; e ancora ha errato il detto giudice nel ritenere che, non contestando la quantificazione degli interessi moratori come operata dalla banca, l'opposta avrebbe sostanzialmente rinunciato all'eccezione di nullità della clausola relativa ai detti interessi.

La direzione contraria non vale quanto osservato nella memoria ex art. 378 c.p.c. dalla banca controricorrente, per la decisiva considerazione che il tribunale non ha affatto ritenuto di porre a fondamento della decisione la consulenza di parte (prodotta in giudizio dall'opponente) dalla quale pure emergerebbe la mancata violazione della legge n. 108 del 1996.

4. - In definitiva, respinto il primo motivo di ricorso ed accolti il secondo e il terzo, il decreto impugnato va cassato con rinvio per un nuovo esame, ^e anche sulle spese del grado, al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte respinge il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di cassazione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2016.

Il presidente

(dott. Massimo Dogliotti)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 6 MAR 2017



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO